

**LA CAPACITA DI STARE IN GIUDIZIO:**

**l'evoluzione del concetto, la realtà italiana e la proposta di uno strumento specifico per la sua valutazione.**

Barbara Actis Perinetti

**Evoluzione storica**

Di capacità processuale si cominciò a parlare in tempi lontani e precisamente nell'Inghilterra medioevale, quando ci si trovò a dover affrontare il caso in cui l'imputato, al fine di evitare la confisca dei beni o la pena di morte, sceglieva di non rispondere nel momento in cui gli veniva domandato se egli fosse innocente o colpevole.

Per accertare se egli fosse divenuto muto per volontà divina o se il suo fosse solo un inganno, si faceva ricorso allo "strong and harsh punishment". Sul torace dell'imputato veniva posto un carico di pietre di peso che aumentava fino a quando questi non si dichiarava colpevole o esalava l'ultimo respiro. In entrambi i casi, ad ogni modo, sia che il reo morisse sia che cedesse confessando il suo presunto crimine, il problema era risolto e non ci si domandava se, a cedere all'opera persuasiva della corte, fossero eventualmente soggetti infermi di mente, privi di una sufficiente capacità cognitiva per capire ciò che era loro chiesto.

Tale pratica venne abolita solo nel 1772 e, da allora, si decise di far comparire il reo di fronte ad una giuria dopo averlo sottoposto ad un esame medico. Se veniva giudicato incapace, egli era rinvio in carcere dove rimaneva sino a quando non aveva recuperato una normale capacità di stare in giudizio, il che rappresentava, nella maggior parte dei casi, l'equivalente di una condanna all'ergastolo.

---

Questa ricerca è stata svolta nell'ambito della cattedra di Psicologia Giuridica dell'Università di Torino con la supervisione del Prof. G. Gulotta.

Se, al contrario, la sua incapacità veniva considerata il frutto di una simulazione, il reo veniva d'autorità sottoposto al processo.

Quali fossero i criteri in base ai quali giudicare l'idoneità a partecipare al dibattimento non era precisato e si dovrà attendere sino agli inizi dell'ottocento perché finalmente si inizi a parlare di capacità di autodifesa.

Da questo momento in poi, per accedere al processo, l'imputato doveva essere in grado di fornire il materiale probatorio, avere coscienza dei fatti rilevanti ai fini della difesa e, se giudicato, doveva essere in grado di capire per quale motivo sarebbe stato punito.

In assenza di tali premesse, il processo doveva essere rinviato affinché venisse garantita la possibilità di un'osservazione sullo stato di mente dell'imputato da parte di una persona qualificata.

Si faceva strada l'idea che, per valutare la capacità processuale, non ci si potesse fondare sul solo giudizio tecnico della giuria ma occorresse l'opera di esperti.

Il lavoro di questi ultimi, però, risultava difficoltoso poiché, da una parte non esistevano criteri precisi a cui fare riferimento, dall'altra emergevano pericolose contaminazioni concettuali fra imputabilità e capacità processuale, nonché fra constatazione di infermità mentale ed implicita incapacità di stare in giudizio (cfr. Portigliatti Barbos, 2000, pagg 607-608).

Fu proprio la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti, nel caso federale *Dusky v. United States* del 1960, a fornire l'orientamento unificante stabilendo quelli che sono i requisiti psichici minimi necessari a garantire una partecipazione cosciente al processo, approvati da tutti gli stati americani :

*una sufficiente capacità di consultare il proprio avvocato con un ragionevole grado di consapevolezza e razionalità ed una reale concreta consapevolezza che si sta procedendo contro di lui.*

Questi parametri vennero ampliati da una successiva sentenza del 1961, nel caso *Wieter v Settle*, in cui la Corte indicò alcuni elementi, utilizzati come linee guida in alcune giurisdizioni statunitensi, in cui si fa riferimento alla capacità mentale di: 1) rappresentarsi i fatti in rapporto a tempo, luogo e situazioni; 2) comprendere di trovarsi di fronte alla giustizia con un'imputazione penale; 3) capire il ruolo del giudice, del pubblico accusatore e della difesa; 4) valutare che ci si aspetti che egli illustri al meglio delle sue capacità (anche se eventualmente alterate da patologia mentale) i fatti rilevanti nel tempo e luogo in cui ebbero a verificarsi; 5) disporre di una memoria sufficiente per riferire di tali cose in modo personale.

Già a partire dal suddetto caso si è avvertita la necessità di ampliare i parametri stabiliti dalla sentenza *Dusky* che apparivano troppo generali ed insufficienti nel guidare i professionisti deputati alla valutazione della capacità di stare in giudizio. In questo contesto, lo stato della Florida per primo ha indicato una serie di abilità considerate indispensabili all'imputato per esercitare il suo diritto all'autodifesa e per garantirgli pertanto un processo equo. Tra le capacità indicate nello statuto della Florida ritroviamo:

- la capacità di comprendere le accuse rivolte contro di lui;
- la capacità di comprendere la natura e il grado delle eventuali sanzioni;
- la capacità di comprendere la natura accusatoria del processo;
- la capacità di riferire fatti pertinenti al reato contestato;
- la capacità di relazionarsi al proprio avvocato;
- la capacità di collaborare con l'avvocato per pianificare la propria difesa;
- la capacità di contestare al fine di controesame i testimoni dell'accusa;
- la capacità di mantenere un comportamento adeguato ad un'aula di giustizia;
- la capacità di deporre in modo significativo;
- una reale motivazione ad aiutare se stesso;
- la capacità di sopportare lo stress di una carcerazione ufficiale.

Secondo molti autori, fra cui Grisso (1986), Roesch e Golding (1980), Veiel e Coles (1999), la capacità di stare in giudizio è il frutto dell'interazione delle caratteristiche dell'individuo con il proprio contesto legale. Le richieste poste al soggetto dal processo che lo vede coinvolto variano molto a seconda del caso specifico. Un imputato può essere chiamato a testimoniare oppure no, può essere chiamato a scegliere se patteggiare o affrontare un lungo processo, può essere chiamato a raccogliere informazioni rilevanti o limitarsi a confermare le prove riportate in tribunale. In ogni particolare circostanza il grado di competenza richiesto sarà differente e conseguentemente muterà il criterio con cui giudicare l'imputato. La legge, stessa, non specifica un livello particolare al di sotto del quale si può stabilire l'incompetenza ed è pertanto necessario decidere di volta in volta per ciascun caso.

Le sentenze sinora emesse indicano come la presenza di disordini mentali non determini necessariamente l'incapacità di stare in giudizio (es. *Feuger v. United States*, 1962, *Swisher v. United States*, 1965, *Wieter v. Settle*, 1961), evidenziando come il parametro fondamentale sia invece l'idoneità processuale. Per tale ragione la capacità di stare in giudizio viene definito come un concetto legale.

Questo rappresenta uno dei punti d'arrivo fondamentali nell'evoluzione del concetto di *competence to stand trial* e anche uno degli obiettivi principali del presente lavoro, ovvero il superamento del parametro psicopatologico come unico riferimento nella valutazione della capacità di stare in giudizio.

### **La legislazione italiana**

La *ratio* generale (Gulotta 2000) dell'attuale sistema accusatorio, introdotto nel 1988, invita a ritenere che, affinché l'imputato si possa considerare capace di stare in giudizio, egli debba non solo poter esercitare i diritti e le facoltà che la legge gli attribuisce, ma anche attivarsi in modo efficace per contribuire alla propria difesa ed intraprendere tutte le iniziative che, in un

processo “delle parti”, risultano essere indispensabili per l’attivazione dei meccanismi del rito stesso.

L’articolo 70 del nuovo codice di procedura penale recita :

*“Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale, l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone, anche d’ufficio, perizia.”*

L’attuale versione dell’art. 70 c.p.p. deriva dall’intervento della Corte Costituzionale che, con sentenza n° 340 del 20/7/1992, ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma nella parte in cui prevedeva che il giudice potesse tenere in considerazione soltanto l’infermità di mente che fosse sopravvenuta al fatto.

Tale norma risultava iniqua poiché non garantiva il diritto alla sospensione del processo, in base all’art.70 c.p.p., all’individuo riconosciuto affetto da infermità mentale al momento del fatto e perdurante fino al processo. Il diritto all’autodifesa veniva garantito soltanto all’imputato che presentava un’infermità mentale sopravvenuta al fatto (cfr. Gulotta, 2000).

Il Legislatore intende fare riferimento a quelle situazioni di infermità mentale che, influenzando la capacità di autodeterminazione dell’imputato, ne impediscono o ne riducono significativamente la capacità di partecipare in modo efficace e attivo alla dialettica processuale.

In questa prospettiva, viene abbandonato ogni riferimento all’incapacità di intendere e di volere su cui si fondava l’articolo 88 del vecchio codice Rocco, che riconduceva totalmente ad essa la capacità di partecipare coscientemente al processo (cfr., Digesto Italiano VI, pag 433-434).

La Cassazione si è pronunciata in relazione alla differenza esistente fra capacità di intendere e volere e capacità di partecipare coscientemente al processo.

La sentenza del 1995 della Cassazione Penale recita:

*“poiché l’imputabilità di cui all’art. 88c.p. e la capacità di partecipare al processo penale di cui all’art. 70 c.p.p., pur*

*costituendo stati soggettivi accomunati dall'infermità mentale, operano su piani del tutto diverso ed autonomi, non ha alcuna incidenza sull'accertamento della capacità dell'imputato di essere parte e sulla eventuale sospensione del procedimento, l'impedimento, derivante dalla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 425/1 c.p.p., all'adozione, nell'udienza preliminare, della pronuncia di non luogo a procedere per difetto di imputabilità. Conseguentemente deve considerarsi abnorme, e come tale immediatamente riconoscibile per Cassazione, il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che disattenda la richiesta di accertamenti sulla capacità dell'imputato di parteciparvi, argomentando che il difetto di imputabilità può essere dichiarato solo dal giudice del dibattimento: tale rifiuto incide infatti su uno dei fondamentali e indefettibili presupposti richiesti dalla legge ai fini della costituzione e dello svolgimento del rapporto processuale, il cui cardine è rappresentato dal fatto che esso deve necessariamente far capo ad un soggetto capace di partecipazione cosciente al processo, come premessa essenziale della possibilità di autodifesa e quale garanzia del "giusto processo" presidiata dall'art. 24 Cost. (Cass. pen., I, 6/3/1995, n. 1381, in Cass. pen., 1996, p. 2252; in Giust. pen., 1996, III, p. 289).*

Le regole del nuovo processo penale considerano l'imputato come possibile agonista e non è detto che patologie classicamente diagnosticate dalla nosografia psichiatrica vadano ad inficiarne la possibilità ad assumere questo nuovo ruolo: una moderata paranoia, ad esempio, potrebbe acuire l'estro autodifensivo (cfr., Cordero, 2000, pag. 238-239).

Data la presenza di un disturbo mentale, quindi, non è corretto trarre tautologiche conclusioni per cui ne consegua, necessariamente, l'incapacità di stare in giudizio, così come non è corretto considerare l'imputato competente qualora non venga diagnosticata alcuna forma di psicopatologia.

### **Le conseguenze di una valutazione di incapacità**

In base all'art. 71 c.p.p., se, in seguito agli accertamenti previsti ai sensi dell'art.70 c.p.p., l'imputato viene riconosciuto incapace di stare in giudizio, il giudice dispone con ordinanza che il processo venga sospeso.

Per evitare l'eccessivo perdurare di tale situazione il legislatore ha disposto, ai sensi dell'art. 72 c.p.p., che allo scadere del sesto mese dalla pronuncia di sospensione sia rinnovato l'accertamento peritale. Un ulteriore aspetto innovativo che il nuovo codice ha apportato in tale ambito riguarda i provvedimenti terapeutici conseguenti alla sospensione del processo, previsti dall'art.73 c.p.p.

La precedente normativa prevedeva, quando necessario, "il ricovero dell'imputato in manicomio pubblico, preferibilmente giudiziario".

Il Legislatore, in conformità alla legge 180/1978, ha eliminato l'ipotesi di ricovero nei soppressi manicomi civili e non ha più previsto l'internamento nei pur sempre esistenti ospedali psichiatrici giudiziari.

### **La capacità di stare in giudizio in ambito minorile.**

L'articolo 14 delle "Regole di Pechino" (approvate il 29 novembre 1985), che rappresentano la prima, compiuta enunciazione di principi concernenti il diritto e la procedura penale minorile, dispone che la procedura giudiziaria deve tendere a proteggere al meglio gli interessi del giovane che delinque e deve svolgersi in un clima di comprensione, permettendogli di parteciparvi ed esprimersi liberamente (Di Nuovo, Grasso, 1999, pag. 50-51).

Concorde con tale assunto sembra essere anche l'art. 12 1° comma della Convenzione sui diritti del fanciullo, approvata dall'O.N.U. a New York nel 1989, che dispone che al minore, capace di formarsi una propria opinione, venga assicurato il diritto di esprimerla in ogni materia che lo interessi e venga assicurato il diritto di essere ascoltato (2° comma).

I suddetti articoli sembrano suggerire che anche all'imputato minorenni, parallelamente a quanto accade per l'imputato adulto, deve essere garantito

il diritto ad una partecipazione consapevole e attiva al processo, in quanto evento che lo vede protagonista in prima persona.

In Italia tale argomento appare di grande interesse proprio in relazione al nuovo processo minorile, introdotto con il codice del 1988, nel quale il minore viene considerato, almeno in parte, come un soggetto attivo in grado di contribuire concretamente alle attività processuali e alla formazione di progetti che lo riguardano.

Il nuovo processo penale minorile si caratterizza, in modo più accentuato rispetto a quello ordinario, per la funzione di recupero, responsabilizzazione e reintegrazione nel sociale del soggetto minorenni. Affinché l'adolescente possa utilizzare in senso responsabilizzante le azioni giudiziarie a lui rivolte, è necessario però che queste si rendano a lui comprensibili e lo coinvolgano nelle forme e nei modi adeguati alla sua fase evolutiva.

Il concetto di *Therapeutic Jurisprudence*, nato nei paesi anglosassoni e traducibile come il diritto terapeutico che si occupa di studiare il ruolo della legge nei suoi risvolti educativi, formativi e di inserimento sociale, ha avuto alcuni sviluppi anche in Italia, dove la Corte Costituzionale ha assegnato alla giurisprudenza minorile una funzione pedagogica.

L'art.1, c.2 dpm potrebbe essere considerato come un punto di contatto con la filosofia della *Therapeutic Jurisprudence*, in quanto si occupa dell'importanza di rendere chiari e comprensibili il significato delle attività del processo e le decisioni che in esso vengono prese. Esso recita:

*“Il giudice illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico- sociali delle decisioni”.*

Alla luce di tali considerazioni, sembra essere utile valutare anche nei soggetti minorenni e mediante l'uso di strumenti specifici, la presenza della capacità di partecipare coscientemente al processo, vista come un'indispensabile abilità necessaria al raggiungimento dello scopo educativo e risocializzante del processo penale minorile.

**Il MacCat-Ca: uno strumento specifico per la valutazione della capacità di stare in giudizio.**

Il MacArthur Competence Assessment Tool- Criminal Adjudication è il risultato di due grandi iniziative di ricerca.

La prima di queste, che si è sviluppata a partire dal 1988 sino al 1996, riguarda lo studio della capacità di stare in giudizio e rappresenta una delle principali ricerche del MacArthur Foundation Research Network on Mental Health and the Law e gli studiosi che si sono occupati della ricerca sono Steven K. Hoge, Richard J. Bonnie, Norman G. Poythress e John Monahan.

L'Istituto Nazionale per la Salute Mentale degli Stati Uniti, in seguito, ha finanziato la seconda iniziativa di ricerca, condotta dal 1996 al 1998 per stabilire le proprietà psicometriche e sviluppare dei criteri interpretativi di tale test.

**Descrizione del test.**

Il MacCat-Ca fu realizzato per essere somministrato ai soli individui maggiorenni e sebbene sia stato validato unicamente con imputati accusati di crimini gravi viene considerato appropriato anche nel caso di reati di minore entità

Recentemente, però, in seguito all'escalation che ha subito la delinquenza minorile, e al crescente numero di imputati minorenni, molti stati americani hanno abbassato l'età minima cui applicare la giustizia ordinaria.

Quei minori che vengono giudicati con gli stessi criteri degli adulti hanno anche gli stessi diritti, compreso quello di un'eventuale sospensione del processo qualora venisse a mancare la capacità di stare in giudizio.

Uno studio, effettuato nel 1999 da Jenine Collins Boyd e pubblicato nella rivista "The Sciences and Engineering", si è occupato di valutare le proprietà psicometriche del MacArthur Competence Assessment Tool- Criminal Adjudication su un campione di soggetti minorenni. I dati ottenuti dimostrarono come le abilità correlate alla capacità a stare in giudizio misurate dal test fossero le stesse sia per gli adulti che per il gruppo dei

diciassetenni e come il MacCat-Ca possa essere utilizzato anche con soggetti minorenni.

Il MacCat-Ca è composto da 22 items raggruppati in tre aree relative, rispettivamente, alla capacità di Comprensione, Ragionamento e Valutazione.

I primi 16 items, di cui 9 relativi all'area della Comprensione e 7 a quella del Ragionamento, sono strutturati intorno al racconto di un ipotetico crimine commesso da un personaggio inventato di nome Fred ai danni dell'amico Reggie. Nel corso di una partita a biliardo Fred colpisce Reggie con la stecca e Reggie, cadendo a terra, batte la testa e muore.

Gli items dall'1 all'8 valutano la capacità dell'imputato di comprendere il funzionamento del sistema legale e la modalità con cui i reati vengono giudicati e puniti. Il soggetto si trova a dover esprimere la sua opinione riguardo il ruolo dell'avvocato difensore, del procuratore, del giudice e della giuria, nonché a riflettere sulle possibili conseguenze del dichiararsi colpevole o innocente.

Le risposte vengono poi registrate verbatim e valutate in base a criteri espliciti forniti dal manuale di applicazione del test.

Gli items relativi all'area del Ragionamento riguardano la capacità di consultarsi con il proprio avvocato. In particolare quelli che vanno dal 9 al 13 indagano la capacità dell'imputato di riconoscere i fatti e le informazioni rilevanti. Gli items dal 14 al 16 indagano invece la capacità di valutare le due alternative legali prospettate al protagonista del racconto.

Gli ultimi 6 items del MacCat-Ca esplorano il pensiero e gli atteggiamenti del soggetto in relazione al suo ruolo di imputato e al modo in cui si aspetta di essere trattato nel corso dell'iter processuale. Tali items consentono all'esaminatore di identificare eventuali idee ed aspettative irrealistiche e idiosincrasiche dell'imputato.

## **La ricerca**

L'ipotesi alla base del presente lavoro è quella di introdurre anche in Italia uno strumento specifico per la valutazione della capacità di stare in giudizio. Al fine di utilizzare il MacArthur Competence Assessment Tool-Criminal Adjudication è stato necessario però apportare alcune modifiche alla versione americana sulla base della giurisprudenza italiana.

La versione, realizzata in questo modo, è stata poi somministrata ad un campione costituito da 100 soggetti, che, al momento, non presentavano alcun tipo disturbo mentale né si trovavano coinvolti in un procedimento legale. Questo lavoro può essere inteso come uno studio pilota utile per far emergere eventuali inadeguatezze del test dal punto di vista della comprensibilità e della funzionalità degli items. Si è pensato che tali inadeguatezze potessero venir meglio rilevate da un campione che, possedendo le suddette caratteristiche, si ipotizzava fosse competente a stare in giudizio e che di conseguenza le difficoltà eventualmente riscontrate non fossero da imputarsi ad una "incapacità" dei soggetti, bensì ad una scorretta formulazione degli items. In seguito all'analisi dei dati e alle osservazioni sul test fatte dai soggetti del campione, sono state effettuate ulteriori modifiche. Sulla base di tali modifiche è stata elaborata una differente versione che, nel corso di ulteriori studi, dovrà essere standardizzata utilizzando la stessa tipologia di individui impiegati nelle ricerche sul MacCat-Ca.

La prima modifica apportata è relativa alla breve storiella a partire dalla quale sono stati realizzati gli items della prima e della seconda parte del test.

I protagonisti americani, Fred e Reggie sono stati trasformati in due ragazzi, Marco e Francesco, che si trovano al bar a giocare a carte. Francesco s'infuria perché crede di essere stato truffato e Marco lo colpisce con un tagliacarte. In seguito alla ferita riportata Francesco muore.

La reazione violenta di Francesco che, sentendosi truffato, aggredisce Marco, può configurare l'ipotesi di legittima difesa. Gli items 3 e 6 inseriti

nella versione modificata del test hanno la funzione di indagare le conoscenze relative alle circostanze che definiscono la legittima difesa e la capacità di ragionare su di essa.

Il fatto all'origine dell'episodio giuridico inventato potrebbe essere interpretato in modo differente: Marco potrebbe aver agito cercando di fare del male all'amico o potrebbe aver reagito all'offesa di Francesco in modo eccessivo ed immotivata. Secondo questa prospettiva Marco potrebbe essere accusato dal Pubblico Ministero di omicidio volontario.

A questa eventualità si riferisce l'item 2, nel quale viene chiesto all'imputato di indicare quali fatti il Pubblico Ministero deve presentare per dimostrare la colpevolezza di Marco.

Nella versione originale del MacCat-Ca è presente un item, nell'area della Comprensione, che indaga la conoscenza dell'imputato del ruolo della giuria all'interno del processo. Nell'adattamento qui proposto tale item è stato eliminato poiché nella giurisprudenza italiana non è prevista la figura della giuria. Nel processo italiano il soggetto che ha il ruolo di decidere dell'innocenza o della colpevolezza dell'imputato è il giudice il quale, oltre a condurre lo svolgimento del processo, ha anche il compito di emettere la sentenza finale.

Anche l'item 7 è relativo ad un aspetto che differenzia sostanzialmente il processo italiano da quello americano, ovvero la dichiarazione di colpevolezza e le sue conseguenze legali. Negli Stati Uniti, infatti, se un individuo si dichiara autore di un reato perde il diritto ad avere un processo. A differenza di quanto accade in Italia, infatti, dove spetta al Pubblico Ministero dimostrare l'effettiva colpevolezza dell'imputato, è l'imputato a dover provare la propria innocenza. Per tanto la giurisprudenza italiana prevede che, anche qualora un individuo dichiari di aver commesso un reato, egli avrà comunque diritto ad un processo durante il quale il Pubblico Ministero dovrà raccogliere prove sufficienti che confermino la veridicità delle dichiarazioni dell'individuo in questione. Tale item, dunque, ha mantenuto la sua forma originaria, sebbene ci si aspetti una risposta

differente in base alla opposta concezione che i due paesi hanno in relazione alla dichiarazione di colpevolezza.

Nell'area relativa al Ragionamento un'importante modifica è relativa all'item 14 nel quale si chiede all'imputato, immaginando di essere un amico di Marco, di consigliarlo sulla linea difensiva da seguire. Mentre la funzione dell'item è rimasta invariata, è cambiata la fattispecie di reato.

Nella versione americana il protagonista della storia colpisce l'amico con una stecca da biliardo e per questo viene accusato di aggressione aggravata, ovvero di averlo colpito con l'intenzione di fargli del male.

Il prosecutor, però, gli offre la possibilità di dichiararsi colpevole di aggressione semplice, ovvero di aver colpito l'amico senza l'intenzione di fargli del male, e per la quale, essendo un reato di minore gravità, potrebbe scontare, nel peggiore dei casi, 6 mesi di carcere o, nel migliore dei casi, pagare un'ammenda. Nel caso in cui Fred non accettasse l'offerta del prosecutor potrebbe essere scagionato dalle accuse così come potrebbe essere riconosciuto colpevole di aggressione aggravata, nel qual caso potrebbe dover scontare fino ad un massimo di dieci anni di prigione.

Per quanto riguarda la versione italiana, non essendo contemplato il reato di aggressione semplice e aggravata, si è deciso di modificare la storia in modo tale che a Marco, come già accennato, potesse eventualmente essere riconosciuta la legittima difesa, ma di mantenere il reato di omicidio poiché, essendo un reato di sangue, risulta di più facile ed immediata comprensione.

Sempre nella parte relativa all'area del Ragionamento, sono stati eliminati, rispetto alla versione originale, due items (15 e 16) riguardanti l'eventuale dichiarazione di colpevolezza e ai vantaggi e svantaggi che conseguono a tale scelta, ciò in conseguenza, ancora una volta, del diverso significato che assume, in Italia e negli Stati Uniti, la dichiarazione di colpevolezza.

Da un punto di vista metodologico, però, sarebbe stato scorretto sbilanciare le tre aree del test in relazione al numero di items che le compongono.

Per tale ragione si è deciso di aggiungerne uno, il numero 13, relativo alla collaborazione di Marco con il proprio avvocato, dal momento che, nella

valutazione della capacità a stare in giudizio, la possibilità e la disponibilità dell'imputato di collaborare con il proprio avvocato risulta un elemento fondamentale.

Similmente, nell'area della Valutazione, è stato eliminato l'item 22, nel quale si chiedeva all'imputato con che probabilità si sarebbe dichiarato colpevole. Al suo posto, nella versione italiana, è stato inserito un item relativo allo stress procurato dall'evento processuale e al modo in cui l'imputato ritiene di essere in grado di farvi fronte.

**Analisi e commento dei risultati emersi dalla somministrazione della versione modificata.**

Dopo aver apportato le modifiche sopra descritte, si è proceduto alla somministrazione del test al campione, composto da 100 soggetti, rispettivamente 50 adulti e 50 minori, selezionati in modo non casuale.

Il test è stato somministrato da due esaminatori che hanno siglato separatamente il protocollo, seguendo le indicazioni del manuale che accompagna il test e raggiungendo un buon grado di accordo nella valutazione delle risposte.

Il campione adulto è composto rispettivamente da 27 donne e 23 uomini, che presentano un'età media di 40 anni e che sono stati reperiti principalmente nell'area torinese.

Soltanto 2 soggetti su 50 sono risultati mediamente incapaci nell'area della Comprensione, mentre la totalità dei soggetti risulta competente in quella del Ragionamento e in quella della Valutazione.

Tale risultato conferma l'ipotesi di partenza secondo la quale, trattandosi di un campione di soggetti normali e che non erano coinvolti in un procedimento giudiziario, non ci si aspettava di riscontrare un significativo numero di individui incompetenti.

Le difficoltà maggiori riscontrate nell'area della Comprensione riguardano la descrizione del ruolo del P.M.(item 1), che in più di un'occasione è stato confuso con il giudice e l'individuazione delle informazioni necessarie per

poter consigliare al protagonista della storia quale strategia difensiva seguire (item 6). L'ignoranza relativa al ruolo del Pubblico Ministero veniva poi superata nel momento in cui al soggetto veniva posta la seconda domanda.

In altre occasioni, però, si è potuto rilevare come la lettura della seconda domanda abbia sortito un effetto opposto a quello ipotizzato, creando confusione nel soggetto intervistato che si interrogava su cosa dovesse rispondere dal momento che nella domanda era già contenuta la risposta che si desiderava da lui.

Tale perplessità è stata riscontrata soprattutto all'item 7 a cui 23 soggetti hanno risposto in modo incompleto e 2 non hanno fornito alcuna risposta, per questa ragione si ritiene necessario apportarvi delle modifiche. La ragione per la quale tale item appare così poco comprensibile è da attribuire da un lato alla formulazione imprecisa, dall'altro alla diversa funzionalità che questo può avere all'interno del nostro sistema giuridico.

Al soggetto viene domandato di indicare quali saranno le conseguenze legali che eseguiranno la dichiarazione di colpevolezza del protagonista della storia. Ciò che si intende indagare è se il soggetto sia a conoscenza del fatto che un'eventuale dichiarazione di colpevolezza, in Italia, non preclude il diritto ad avere un processo e ad essere difesi. Molti soggetti del campione contattato non riuscivano a rispondere in modo adeguato, nemmeno quando veniva loro letta la seconda domanda.

In seguito alle difficoltà riscontrate, appare forse più adeguata una riformulazione dell'item nei termini seguenti:

“Se Marco si dichiara colpevole, avrà ancora diritto ad un processo? Sarà sicuramente riconosciuto colpevole?”

Analizzando le risposte fornite agli item dell'area del Ragionamento, si nota come i fatti rilevanti siano stati individuati con facilità, mentre non sempre le motivazioni che dovevano giustificare tale scelta sono apparse adeguate e connesse alla strategia difensiva della legittima difesa.

Anche nell'area della Valutazione, come già segnalato, non si sono riscontrati casi di incapacità, né grave né media, essendo questa l'area più

sensibile a cogliere la presenza di eventuali disturbi mentali. L'osservazione più frequente fatta in relazione agli item di questa area riguardano la difficoltà, rilevata da molti, di immedesimarsi in una situazione nella quale non si sono mai trovati coinvolti. E' difficile infatti immaginare in quale modo si vivrà lo stress legato ad una situazione tanto particolare che non si è mai sperimentata prima.

Il campione si è poi diviso in maniera equa tra chi sosteneva che sarebbe stato trattato in modo equo, essendo la giustizia uguale per tutti, e chi, al contrario, riteneva che sarebbe stato trattato con maggiore indulgenza non avendo precedenti penali.

Per quanto riguarda il campione di soggetti minorenni, esso risulta costituito da 28 ragazze e 22 ragazzi che presentano un'età media di 15,7 anni reperiti nell'area piemontese, rispettivamente nelle provincie di Vercelli (23), Torino (21) e Biella (6).

Anche in questo caso la maggioranza dei soggetti è risultata essere competente, solo 5 soggetti infatti presentano, in base al test, una incapacità che si rivela essere media per un soggetto e grave per i restanti 4. La maggiore difficoltà rilevata in relazione a quest'ultimo soggetto è legata essenzialmente ad una difficoltà di espressione di concetti giuridici abbastanza complessi e dei quali i soggetti, data la giovane età, non hanno una buona padronanza.

Per quanto concerne l'area del Ragionamento e quella della Valutazione, i minori intervistati hanno fornito una buona performance ottenendo una punteggi simili a quelli del campione adulto. Molte delle risposte fornite dagli adulti sono state rilevate anche tra i soggetti minorenni, così come alcune delle difficoltà più frequentemente incontrate, fra le quali il ruolo del Pubblico Ministero e il quesito, posto all'item 7, relativo alle conseguenze legali di un'eventuale dichiarazione di colpevolezza.

I risultati ottenuti dalla somministrazione del test ai soggetti minorenni sembrano confermare l'ipotesi, avanzata dalla ricerca statunitense realizzata

da J Collins Boyd che sostiene la possibilità e l'utilità di utilizzare anche con questo particolare categoria di imputati il MacCat-Ca.

## **UN CASO STUDIO**

Si è deciso di riportare il seguente caso in quanto fornisce un esempio emblematico di come due differenti concezioni della capacità di stare in giudizio, e conseguentemente della sua modalità di valutazione, si siano scontrate, dimostrando come il criterio di riferimento sia ancora quello psichiatrico, ancorato all'istituto dell'imputabilità.

Il 12 settembre 2000 il sig. P. si tolse la vita nella sua casa di Milano nel corso del processo che lo vedeva imputato per associazione a delinquere, falso, truffa e corruzione. Il 23 novembre 1998 l'Avv. e Prof. Guglielmo Gulotta e l'Avv. Paolo Recanatini, difensori di fiducia del sig. P. avanzarono al G.I.P. richiesta di disporre perizia ex art. 70, comma 3, c.p.p. per il loro assistito.

Fin dal primo contatto con il cliente entrambi i difensori nutrono molte perplessità circa le condizioni psichiatrico-psicologiche dell'imputato, motivate da una evidente difficoltà di quest'ultimo a rapportarsi in modo consapevole ai difensori, a comprendere la gravità delle accuse e dei rischi processuali che esse comportano, ad esplicitare in modo consistente il racconto dei fatti avvenuti, nonché ad autodeterminarsi in decisioni di carattere processuale che in questo caso apparivano particolarmente delicate. Nell'udienza del 10 dicembre 1998 il GIP conferì a due consulenti tecnici d'ufficio l'incarico di valutare le condizioni psichiche del sig. P. Come consulenti tecnici di parte vennero consultati il Prof. Ugo Fornari e il Dott. Antonio Minervino.

Nel referto della perizia effettuata dal prof. Fornari si ritrovano, all'interno dell'anamnesi personale dell'imputato una serie di testimonianze e relazioni rilasciate da diversi specialisti, che nel corso

degli anni lo avevano avuto in cura e dalle quali emerge che l'imputato aveva sempre presentato facili oscillazioni del tono dell'umore dall'età di 35-40 anni, periodo nel quale si è andata evidenziando una grave forma di depressione con inerzia, abulia, riduzione dell'iniziativa psicomotoria e deflessione del tono dell'umore. Il Prof. Fornari nel suo referto indicò come, all'esame psichiatrico diretto, il soggetto mostrasse una sostanziale incapacità di comprendere il significato della situazione in cui si trovava nonché di afferrare il senso delle domande che gli venivano poste. Il livello intellettuale si presenta fortemente compromesso dalla negativa interferenza dei disturbi dell'affettività, ma anche da un evidente deterioramento delle funzioni di analisi, giudizio, critica, e previsione, progettazione e da un sostanziale distacco dalla realtà.

Al test di Rorschach l'imputato fornisce risposte con tono freddo e distaccato mostrando una scarsa partecipazione emotiva. Il pensiero appare poco preciso e scarsamente organizzato, impoverito, irrigidito, privo di dinamismo interno ( $K=0$ ) e di spunti originali ( $A\%=48\%$ ). A fianco di un apparente adattamento e padronanza sulla realtà (banali forti alle tavole V, VII e X), il test mette in luce un generale distacco dalla stessa con intellettualizzazioni inefficaci, confabulazioni e perseverazioni di contenuti e terminologia medica impiegati spesso a sproposito. L'affettività e le risorse interne sembrano essere coartate, proponendo un quadro di chiusura, depressione e aridità interiore ( $TRI=0/0$ ,  $K=0$  e atteggiamento di generale indifferenza al test). In sintesi, il test propone un quadro di personalità fragile, con scarse capacità di adattamento, impoverita da un probabile processo di deterioramento.

Il grafico dei punteggi ottenuti alla WAIS evidenzia in modo chiaro la disarmonia del rendimento intellettuale, confermata dalla notevole differenza tra QI verbale e di performance. All'imputato venne inoltre somministrato anche il Milan Overall Dementia Assessment (MODA) in cui ottenne un punteggio totale di 83,3 che corretto secondo l'età e gli anni di scolarità (-

4,6) conduce ad un totale di 78.7, valore rientrante nella fascia definita “ di deterioramento”, con una possibilità di errore pari al 5%.

Il prof. Fornari terminò la sua perizia sostenendo che la sua valutazione di incapacità tiene in considerazione da un lato quanto illustrato in ambito clinico, dall'altro il fatto che il sig. P. dovesse sostenere un processo molto complesso. Con una particolare attenzione alla concezione statunitense della capacità di stare in giudizio, infatti, Gulotta sostiene che, in base alla minore o maggiore complessità delle situazioni processuali, viene richiesto un differente grado di capacità. Diverso, infatti, è il tipo di attività defensionale che l'imputato è chiamato a svolgere, in collaborazione col proprio avvocato, in un processo ordinario rispetto a quella richiesta per affrontare un rito abbreviato o per richiedere un patteggiamento.

La consulenza tecnica di parte affermò che l'imputato fosse persona:

- incapace di partecipare coscientemente al processo ex art. 70 c.p.p.;
- da interdire, ex art. 414 c.c.

In seguito alla richiesta dei CTU venne chiesto al sig. P. di sottoporsi a TAC e RMN, nonché ad un esame neurologico, al Mini Mental Test e alla scala Moda. Secondo i periti del tribunale non si riscontrarono elementi che deponessero a favore di una cronicizzazione di un'esperienza depressiva, quanto piuttosto una situazione di stress cronico dovuta alla vicenda. I CTU sostennero inoltre che il disturbo bipolare del quale sarebbe stato affetto l'imputato non comprometteva di per sé la capacità di intendere e volere (se non durante le eventuali fasi conclamate del disturbo).

Sebbene al Mini Mental Test e alla scala Moda emergessero alcuni elementi di deterioramento, questi non vennero considerati tali da configurare un quadro demenziale o di scadimento grave.

La perizia si concluse con l'affermazione che l'indagato presentava un quadro psicopatologico complesso caratterizzato da decadimento cognitivo

e struttura di personalità abnorme che non compromettevano tuttavia le capacità di intendere e di volere del sig. P, né la capacità di stare in giudizio.

All'indagato non venne dunque concessa la sospensione del processo.